

DELIBERA PRESIDENZIALE N. 2/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 31 del mese di maggio, il Presidente Dr. Alberto Paolini, a norma dell'art.57 dello Statuto dell'Ente, approvato con D.P.R. 8 settembre 1950, n.881 e ss.mm. e ii., premesso:

- che nella seduta del 13 aprile u.s. del Consiglio Direttivo dell'Ente – il cui contenuto riferito alle vicende della società “ACI Service S.r.l.” viene qui richiamato integralmente – è stata comunicata da parte dell'A.U. della società la necessità di procedere alla chiusura della medesima in un termine congruo e comunque entro l'anno corrente;
- che nella medesima seduta il Consiglio ha dato mandato al Presidente di porre in essere le deliberazioni necessarie ai fini di cui sopra con tutti i poteri correlati in qualità di legale rappresentante dell'Ente controllante e socio unico della società stessa;
- che tale deliberazione del Consiglio Direttivo è stata approvata e ratifica dall'Assemblea dei Soci del 29 aprile 2022;
- che con successiva determinazione n. 4 del 29 aprile 2022, l'A.U. della società, ai fini di porre in essere tutte le verifiche necessarie ed opportune per poter procedere alla chiusura, ha stabilito per l'approvazione del bilancio 2021 di avvalersi del maggior termine di 180 giorni, ai sensi dell'art.2364 2° comma del c.c. e così come concesso dal Decreto “Milleproroghe” (D.L.n.228/2021,convertito dalla legge n.15/2022) che, considerando il perdurare degli effetti dell'emergenza sanitaria ha esteso per il bilancio 2021,le deroghe previste dall'art.106 D.L. n.18/2020 (Decreto Cura Italia) con convocazione dell'Assemblea entro e non oltre il 29 giugno c.a. ;
- che già nella seduta del 10 maggio 2021 il Consiglio Direttivo ha deliberato il rilascio, da parte dell'Ente, di una lettera di *patronage* impegnativa nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena a favore della società “ACI Service S.r.l.”,
- che, secondo un orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, una società “in house” - quale risulta essere senza dubbio la “ACI Service S.r.l.” quantunque l'Ente controllante non abbia fatto richiesta di iscrizione all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che affidano ai propri organismi “in house providing” – non possa qualificarsi come entità distinta e centro di interesse diverso dallo stesso ente pubblico, consistendo in realtà in una mera articolazione non autonoma della p.a. da cui promana, soprattutto per l'assenza di un potere decisionale proprio che si sostanzia nel cd “controllo analogo” da parte dell'ente pubblico titolare della partecipazione e l'impossibilità di configurare il patrimonio societario in un rapporto di totale distinzione da quello del soggetto pubblico medesimo;

- che, sulla base di queste premesse, è da ritenersi coerente pertanto l'assunzione. in capo all'Ente controllante e detentore della totalità delle quote, di tutte le obbligazioni attive e passive della società "in house" controllata;
- che la quasi totalità dei debiti è rappresentata dalla somma necessaria al pagamento del TFR di n. 6 (sei) dipendenti cessate dal servizio in data 28 febbraio c.a. che è stata calcolata in una somma pari a € 130.000 (centotrentamila/00) circa;
- che, a causa della persistente situazione debitoria della società e al fine di consentire l'operatività della medesima nei confronti dei soci e clienti non è risultato possibile procedere ad adeguati accantonamenti all'uopo nel corso degli esercizi precedenti;
- che l'Ente controllante non dispone della liquidità necessaria allo scopo, in quanto già fruitore di linea di credito utilizzabile mediante scoperti di c/c per € 82.000 e di finanziamento chirografario per € 55.000, concessi dalla Banca Monte dei Paschi Spa, richiesti sulla base di precedente delibera del Consiglio del 23 febbraio u.s. e in seguito concessi dall'istituto bancario sulla base di propria delibera comunicata all'Ente in data 8 marzo;
- che non risulta peraltro possibile procedere all'erogazione delle somme necessarie al saldo del TFR in termini differenti stante la maturazione del diritto al momento della cessazione del rapporto (ex art 2120 c.c.);
- che, infine, i costi preventivabili per la liquidazione e cancellazione della società secondo una stima redatta da professionista ammontano a € 15.000,00 (quindicimila/00) circa;

Tutto ciò premesso, il Presidente DELIBERA:

- l'accollo in capo all'Ente – proprietario al 100% delle quote di proprietà della società - dei debiti societari e, in particolare, di quelli derivanti dall'obbligo di erogazione del TFR ai dipendenti della società "ACI Service S.r.l." che hanno cessato il servizio in data 28 febbraio c.a. e di quelli necessari per far fronte alle spese di chiusura e cancellazione della società medesima, per un ammontare totale stimato di € 150.000 (centocinquantamila/00);
- di autorizzare il direttore a porre in essere i necessari provvedimenti correlati al reperimento di tale somma - o anche di somma superiore fino ad un ammontare massimo di € 200.000, in caso dovessero emergere successivamente oneri aggiuntivi al momento non previsti - presso istituti bancari e/o finanziari autorizzati, anche eventualmente – solo qualora risultasse necessario - procedendo ad iscrizione di ipoteca sul patrimonio immobiliare dell'AC come garanzia;

- di nominare quale liquidatore della società l'attuale A.U. della medesima Dr. M. Minoletti, incaricandolo altresì di provvedere a tutti gli adempimenti necessari alla chiusura della società.

Il Presidente
Dr. Alberto Paolini